



SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022.

In data 7 agosto 2024 si sono riunite presso l'AIFA, anche in videoconferenza, in Via del Tritone n. 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme, per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7 legge n.362/1999, per il personale appartenente al Comparto Funzioni centrali per l'anno 2022.

LE PARTI

Vista la nota della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0052778 P del 31/07/2024 con cui è stata comunicata la certificazione positiva dell'ipotesi di accordo sindacale del 10 giugno 2024, concernente i criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7 legge 362/99 per il personale di comparto per l'anno 2022, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 – dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, con la precisazione di seguito riportata *"l'erogazione delle risorse in argomento deve rispondere a finalità meritocratiche e premiali e non più all'originaria finalizzazione perequativa e/o di armonizzazione, dovendo essere subordinata, quindi, al raggiungimento di obiettivi assegnati. Pertanto, si chiede di eliminare, in sede di sottoscrizione definitiva, ogni riferimento presente nell'ipotesi di accordo e nelle relazioni che riconduca il predetto compenso ad una voce retributiva avente carattere fisso e continuativo, con finalità perequativa e/o di armonizzazione, invitando a valorizzarne l'acquisita connotazione premiale-incentivante del compenso in questione."* Pertanto, ad avviso del suddetto Dipartimento della Funzione Pubblica, la presente ipotesi di accordo può avere ulteriore corso nei limiti e alle condizioni indicate altresì nel parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP (cfr. nota MEF - RGS prot. n. 192225-31/07/2024);

Vista la nota MEF - RGS prot. n. 192225-31/07/2024, secondo cui l'ipotesi di accordo in argomento può avere corso, a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva vengano apportate le seguenti modifiche, ovvero *"espungendo tutte le parti in cui si continua a fare riferimento a normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo."*, *"in coerenza con la natura variabile delle risorse di cui al predetto articolo 7 che, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 67, commi 2 e 3, del d.l. 112/2008, sono da erogare a valle dell'adozione di meccanismi di misurazione e valutazione delle performance."*;

CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente, con le precisazioni richiamate, l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri per l'attribuzione dell'indennità ex art. 7, legge n.362/1999 per il personale di comparto per l'anno 2022, siglata in data 10 giugno 2024.

La definitiva formulazione dell'accordo in argomento è, pertanto, allegata al presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente

Dott. Giovanni Pavesi

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/CGIL

Lento Gervasio

CISL/FP

UIL/PA

Paulo

CONFSAL/UNSA

CONFINTESA/FP

Walter

USB/PI

Antonio

FLP

RSU

Imma



**ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999
PER IL PERSONALE DI COMPARTO A VALERE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022**

LE PARTI

dopo ampia ed approfondita discussione

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento"), a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2024 con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a decorrere dal 5 aprile 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato *"Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità"*);

Visto l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999, a

tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2004, recante il trasferimento di personale dal Ministero della Salute all'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 18, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 517, che ha previsto l'estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, al personale del Ministero della Sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

Visto il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

Visto l'art. 25, comma 1 del decreto ministeriale n. 245 del 2004, citato;

Considerate le previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999, e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, sopra citati;

Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

Ritenuto, pertanto, necessario collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi delle strutture dirigenziali di appartenenza, nel rispetto del vigente sistema di valutazione della *performance*;


Considerato che i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato;

Visto l'art. 42, comma 5-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare l'art. 67, commi 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto l'art. 5, commi 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "*Disposizioni urgenti per la*



revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* e, in particolare l'art. 25;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

Visto l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 settembre 2022;

Visto il CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, e in particolare gli artt. 49 e 50, relativi alla costituzione ed utilizzo del Fondo risorse decentrate, nonché le disposizioni dei precedenti CCNL tuttora vigenti;

Vista la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

Vista la Determinazione del Direttore Generale 26 settembre 2022 n. 414/2022, recante la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento per l'anno 2022 del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto con allegata la relazione tecnico-finanziaria di costituzione del Fondo;

Vista la Determinazione del Direttore Amministrativo n. 181 del 7 giugno 2024 di rettifica della summenzionata determinazione DG n. 414/2022, le cui premesse sono da ritenersi parte integrante del presente accordo, che quantifica l'ammontare complessivo del *“Fondo risorse decentrate”* in euro 8.671.104,00, di cui euro 3.340.869,00 destinati all'indennità oggetto del presente atto;

Vista la Determinazione del Presidente n. 2 del 24 aprile 2024, di costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;


CONVENGONO QUANTO SEGUE

(Art. 1)

1. Per i motivi indicati in premessa e considerato, in particolare, il combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto della presente ipotesi di accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, dei relativi compensi, nel rispetto del vigente sistema di valutazione della *performance*.

(Art. 2)

1. L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità oggetto della presente ipotesi di accordo per l'anno 2022, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008 è pari a euro 3.071.878,00 (tremilionisettantaunomilaottocentosettantotto/00), al lordo dei contributi previdenziali.



(Art. 3)

1. L'indennità di cui alla presente ipotesi di accordo sarà corrisposta a tutto il personale non dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e al personale di altre amministrazioni in posizione di comando con formale provvedimento.

(Art. 4)

1. L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto del buon funzionamento, efficienza ed efficacia del lavoro svolto dalle Strutture organizzative e conseguentemente del livello di raggiungimento degli obiettivi 2022 delle singole Strutture dell'Agenzia. Si terrà, altresì, conto, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività, da parte del personale coinvolto, sulla base degli obiettivi raggiunti dalle singole strutture.

2. Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 con le seguenti modalità:

- I. l'indennità sarà proporzionata, in base alla tabella seguente, in funzione dell'area di appartenenza e della fascia economica in cui il dipendente risulta inquadrato nel periodo in esame, anche parziale:

Area	Fascia	Proporzione distribuzione rispetto al profilo base (area I F1)
Funzionari	F7	1,87
	F6	1,77
	F5	1,67
	F4	1,58
	F3	1,44
	F2	1,35
	F1	1,31
Assistenti	F6	1,33
	F5	1,30
	F4	1,26
	F3	1,20
	F2	1,12
	F1	1,06
Operatori	F3	1,07
	F2	1,03
	F1	1,00

II. l'indennità verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura dirigenziale in cui il dipendente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:

- 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio di almeno 80;
- 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 70 e 79,9;
- 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti con un punteggio compreso tra 51 e 69,9;
- Non verrà erogato alcun importo per risultati aventi un punteggio inferiore a 51.

III. l'indennità verrà proporzionata per ciascun dipendente tenendo conto della data di assunzione o di inizio comando "in", della data di cessazione dal servizio o di comando "in", della percentuale di part-time per il personale in regime di part-time, delle aspettative o altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disponibilità richiamate.

